

CCNL: UN ARTICOLO AL MESE

Ci stiamo avvicinando al rinnovo del contratto collettivo di lavoro e tuttavia riteniamo utile proseguire nella rassegna degli articoli del contratto ancora vigente.

Ci occupiamo in questo numero dell'articolo 37 che disciplina il trattamento di fine rapporto.

Come è noto, questo istituto è stato integralmente riformato con la legge 29 maggio 1982, n. 287, che ha sostituito l'indennità di anzianità con il T.F.R.

La nuova disciplina prevede un accantonamento annuo da calcolarsi sulla base della retribuzione percepita nell'anno stesso dal lavoratore, mentre la normativa precedente prevedeva che al termine del rapporto di lavoro spettasse al lavoratore un'indennità da calcolare sulla base dell'ultima retribuzione percepita.

Il nostro contratto collettivo prevede particolari norme di raccordo per il personale che può vantare anzianità antecedenti al mese di giugno 1982. Ad oggi non sono più molti i rapporti di lavoro sorti antecedentemente alla data sopraindicata, per cui, nel riportare qui di seguito il testo dell'articolo, abbiamo stralciato la parte che riguarda appunto queste norme di raccordo, con la raccomandazione, peraltro, ai datori di lavoro di non distruggere la documentazione che riguardi eventualmente quei lontani periodi, in quanto potrebbe rivelarsi molto preziosa nel momento in cui il rapporto di lavoro si interromperà.

Art. 37 - Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato a norma di legge sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5. Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionabile, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.

I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.

L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria.

Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 le quote di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri: ... omissis...

Ai fini del computo del T.F.R., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile. Per il solo T.F.R. tale importo dovrà essere maggiorato del rateo della gratifica natalizia.

VISTI D'INGRESSO IN GERMANIA

Proseguiamo la trattazione della normativa riguardante le procedure per ottenere il permesso di soggiorno nei vari Paesi europei, analizzando le disposizioni in materia vigenti in Germania.

I cittadini di Paesi terzi che desiderano soggiornare in Germania devono avere il permesso di soggiorno oppure il permesso di residenza. La principale differenza fra i due documenti è che il primo ha validità temporanea, mentre il secondo ha una durata illimitata.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato sulla base delle motivazioni che spingono lo straniero a trasferirsi sul suolo tedesco; di particolare interesse ai fini della nostra indagine è il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro. Si tratta di un documento di fondamentale importanza senza il quale lo straniero non può intraprendere alcuna attività lavorativa, sia essa di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.

Al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario il coinvolgimento di due "uffici", l'Ufficio stranieri, che valuta la sussistenza dei requisiti affinché possa essere concesso il permesso e l'Ufficio di collocamento federale, il quale, ricevuto il benestare dell'Ufficio stranieri, verifica che venga rispettato il "principio di priorità", ovvero che non ci sia un cittadino tedesco o di uno Stato membro dell'Unione Europea in attesa di occupazione.

ASSINDATCOLF: PERCHÉ ASSOCIARSI

1. ASSINDATCOLF rappresenta e tutela le categorie dei DATORI DI LAVORO.
2. ASSINDATCOLF porta all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni i problemi e le realtà inerenti al RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.
3. ASSINDATCOLF assiste i datori di lavoro nella CORRETTA GESTIONE DEI DIPENDENTI.
4. ASSINDATCOLF partecipa - tramite FIDALDO - alla stipula dei CONTRATTI ED ACCORDI COLLETTIVI riguardanti il lavoro domestico, sia a livello nazionale che a livello territoriale.
5. ASSINDATCOLF non è solo l'Associazione sindacale nazionale di lavoro domestico, aderente a CONFEDILIZIA, ma è molto di più: È LA TUA ASSOCIAZIONE.

ATTENZIONE ALLA SCADENZA 10 OTTOBRE 2006

Ultimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre luglio-settembre 2006.

Ultimo giorno per la presentazione all'Inps della denuncia di assunzione del lavoratore domestico avvenuta nel trimestre luglio-settembre 2006.

In Germania i permessi di soggiorno per motivi di lavoro si differenziano in relazione al grado di qualificazione professionale vantata dallo straniero ed al tipo di attività, dipendente o autonoma, che lo straniero andrà a svolgere. È opportuno segnalare che, di norma, non vengono rilasciati permessi di soggiorno in caso di ricerca di un'occupazione non qualificata, salvo che non vi siano specifici accordi fra gli Stati che derogano espressamente a questo principio.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha carattere temporaneo, ma può essere rinnovato.

Lo straniero che sia in possesso da 5 anni di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e che svolga da 5 anni un'attività lavorativa soggetta all'obbligo del versamento dei contributi sociali può ottenere il rilascio del permesso di residenza. Tale documento autorizza la persona a permanere a tempo illimitato in Germania e a svolgervi qualsiasi tipo di attività lavorativa (salvo quelle riservate) senza dover ottenere la preventiva autorizzazione dell'Ufficio di collocamento federale.



Più liberi i contratti "transitori". Dallo scorso 8 giugno è possibile sottoscrivere contratti transitori (della durata, quindi, da 1 a 18 mesi) in tutta Italia, e cioè anche nei luoghi in cui la Confedilizia non sia riuscita a stipulare con i sindacati inquilini l'apposito "Accordo territoriale" previsto dalla legge (Cn. 07/06).

Amianto: evitare inutili rimozioni. Nelle case e nei condomini c'è ancora preoccupazione per l'amianto e non mancano discussioni per rimuovere prodotti e manufatti come cassoni dell'acqua, tettoie ondulate, tubazioni, rivestimenti isolanti di caldaie e altre cose in eternit, cemento-amianto o comunque contenenti amianto. A parte le enormi complicazioni burocratiche connesse alla rimozione, va ricordato che, se si tratta di materiali duri, compatti e in buone condizioni, non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto e possono essere mantenuti dove si trovano (Cn. 07/06).